

Messaggio

numero

6402

data

5 ottobre 2010

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di stato sull'iniziativa parlamentare 20 aprile 2010 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica dell'art. 6 cpv. 3 della Legge edilizia cantonale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con l'iniziativa in oggetto si chiede la modifica dell'articolo 6 cpv. 3 della Legge edilizia cantonale e in particolare l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi sul Foglio ufficiale cantonale.

Questa misura permetterebbe a detta degli iniziativaisti di contenere le spese.

L'art. 6 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e l'art. 17 del Regolamento d'applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE) prevedono che le domande di costruzione vengano pubblicate all'Albo comunale e, nel caso di istanze per interventi fuori dalla zona edificabile, sul Foglio ufficiale per un periodo, di principio, di 15 giorni. Durante tale periodo esiste la possibilità di consultare gli atti della domanda di costruzione presso i municipi ed i loro uffici tecnici, nonché di interporre opposizione ai progetti presentati, a condizione che i presupposti formali e materiali siano dati (art. 6 LE).

L'obbligo di pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale previsto dall'articolo in questione deriva direttamente dal diritto federale. Si ricorda infatti che la Legge federale sulla protezione della natura del 1. luglio 1966¹ (articolo 12) legittima le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini a ricorrere contro le decisioni rese da autorità cantonali in materia di protezione della natura e del paesaggio.

Pertanto, giusta l'articolo 12b cpv. 2 di detta legge vige l'obbligo per le autorità cantonali di pubblicare gli avvisi di domanda di costruzione sul Foglio ufficiale.

Un simile obbligo è pure previsto dall'art. 55a cpv. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983².

In conclusione si rileva pertanto che la modifica proposta dall'iniziativa in oggetto viola il diritto federale.

Si invita pertanto il Gran Consiglio a respingere il testo di modifica proposto.

¹ R.U. 451

² R.U. 814.01

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella